

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1766 del 20/04/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla MARIO MONTI s.r.l. per impianto destinato a trattamenti e rivestimenti dei metalli, ubicato in Via dell'Idraulico n. 11, Comune di Bologna.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1810 del 17/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venti APRILE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla MARIO MONTI s.r.l. per impianto destinato a trattamenti e rivestimenti dei metalli, ubicato in Via dell'Idraulico n. 11, Comune di Bologna.

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla MARIO MONTI s.r.l. per l'impianto sito a Bologna, in via dell'Idraulico n. 11, c.a.p. 40138 dove vengono realizzati trattamenti e rivestimenti dei metalli. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 per modifica sostanziale di autorizzazione settoriale pg. 376341 del 23/10/2009 (Soggetto competente ARPAE - AACM);
 - b) Comunicazione in materia di scarichi domestici in pubblica fognatura. Soggetto competente Comune di Bologna;
 - c) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Bologna.
- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

- 3) Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 5) Obbliga la MARIO MONTI s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La MARIO MONTI s.r.l., C.F. / P.IVA 04174810376, con sede legale a Bologna, in via dell'Idraulico n. 11, c.a.p. 40138, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Silvia Adani, in qualità di procuratore speciale della MARIO MONTI s.r.l. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 9/10/2019 al prot. n. 453778 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con propria nota del 15/10/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 15/10/2019 al prot. n. 158185, ha trasmesso detta domanda ad Arpae (confluita nella pratica Sinadoc **31900/2019**).
- La MARIO MONTI s.r.l., con propria nota del 15/11/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 15/11/2019 al prot. 176296 ha inviato integrazioni documentali in merito alla componente acustica.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota del 5/2/2020, agli atti di Arpae al prot. n. 19330, ha trasmesso ad Arpae - AACM la relazione tecnica favorevole in merito alle emissioni in atmosfera.
- Il Comune di Bologna, con propria nota del 20/2/2020, acquisita agli atti di Arpae in data 27/2/2020 al prot. n. 31847, ha trasmesso il nulla osta acustico di competenza, con prescrizioni.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto del silenzio assenso del Comune di Bologna per la matrice scarichi domestici in pubblica fognatura (proseguimento senza modifiche), acquisito il parere di competenza diretta delle strutture operative di ARPAE per la matrice emissioni in atmosfera, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 296 come di seguito specificato:
 - All.A - emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296;
 - All.B – matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario di cui alla nota 6);
 - All.C – impatto acustico (nessun importo dovuto in quanto non fornito supporto tecnico al Comune – Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 17/4/2020

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

MONTI MARIO Srl

comune di Bologna - via dell'Idraulico n° 11

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di trattamento e rivestimento dei metalli svolta dalla società MONTI MARIO Srl nello stabilimento ubicato in comune di Bologna, via dell'Idraulico n° 11, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società MONTI MARIO Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE ACIDA

Portata massima	24000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido cloridrico e ioni cloro (espressi come HCl)	5 mg/Nm ³
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2 mg/Nm ³
Acido fosforico e suoi sali (espressi come H ₃ PO ₄)	5 mg/Nm ³
Metalli totali	5 mg/Nm ³
Cromo e suoi composti (espressi come Cr)	0,5 mg/Nm ³

Nelle ore di inutilizzo dell'impianto galvanico i bagni debbono essere mantenuti coperti ed è consentita l'aspirazione ridotta a 8000 Nm³/h.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE ALCALINA

Portata massima	13000 Nm ³ /h
-----------------------	--------------------------

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido nitrico e suoi sali (espressi come HNO_3)	5 mg/Nm^3
Sostanze alcaline (esprese come Na_2O)	5 mg/Nm^3
Ammoniaca e ione ammonio (espressi come NH_4^+)	5 mg/Nm^3
Metalli totali	5 mg/Nm^3
Cadmio e suoi composti (espressi come Cd)	0,1 mg/Nm^3

Nelle ore di inutilizzo dell'impianto galvanico i bagni debbono essere mantenuti coperti ed è consentita l'aspirazione ridotta a 4500 Nm^3/h .

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: MORDENZATURA

Portata massima	11000 Nm^3/h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Cromo e suoi composti (espressi come Cr)	0,5 mg/Nm^3
Acido solforico e suoi sali (espressi come H_2SO_4)	2 mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: torre di lavaggio ad acqua

La torre di lavaggio dovrà essere dotata di un controllo del valore di pH nel liquido di lavaggio integrato con la pompa dosatrice della soluzione reagente.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aooibo@cert.arpae.emr.it

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- UNI EN 1911-1, 2, 3; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;
- NIOSH 7903; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione degli acidi inorganici (acido solforico, acido nitrico, acido fosforico);
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 o UNI 10263:1993 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline
- Metodo UNICHIM 632:1984; US EPA CTM-027:1997 per la determinazione dell'ammoniacca;
- Metodo ISTISAN 88/19 + M..UNICHIM 723 o UNI EN 14385:2004 per la determinazione dei metalli;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di

almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di emissione E1, E2 ed E3 e comunque non oltre il 28/02/2021 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società MONTI MARIO Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione E1, E2 ed E3. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta MONTI MARIO Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione Tecnica allegata alla domanda di AUA

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della MARIO MONTI s.r.l. ubicato in Via dell'Idraulico n. 11, Comune di Bologna (BO).

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Si prende atto di quanto dichiarato in sede di istanza di AUA, ovvero che la ditta non produce alcuno scarico di acque reflue diverse da quelle domestiche recapitanti in pubblica fognatura (sempre ammesse ai sensi dell'art.4.1.1 della DGR 1053/2003 nel rispetto del Regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato) .

Ogni eventuale modifica qualitativa dello scarico o modifica del corpo recettore dovrà essere preventivamente autorizzata.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Domanda di AUA presentata al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 9/10/2019 al prot. n. 453778, in cui si dichiara che relativamente agli scarichi domestici in pubblica fognatura, nulla è cambiato rispetto alla situazione già precedentemente autorizzata.

Sinadoc 31900/2019

Documento redatto in data 17/4/2020

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della MARIO MONTI s.r.l. ubicato in Via dell'Idraulico n. 11, Comune di Bologna (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Bologna prot. 78615 del 20/2/2020 per la matrice impatto acustico;
2. valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, la valutazione previsionale di impatto acustico presentata a integrazione dell'istanza e datata Giugno 2019;

si inserisce nella presente autorizzazione la comunicazione / nulla osta di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Le prescrizioni contenute nell'allegato parere del Settore Attività produttive e Commercio del Comune di Bologna.

Sinadoc 31900/2019

Documento redatto in data 17/4/2020



Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Ambiente e Verde

Direzione

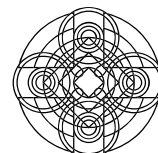
Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2194643

fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

PG 78615
del 20.02.2020

Dipartimento Economia e Promozione della Città

Settore Attività produttive e Commercio

U.O. Procedimenti ambientali

Oggetto: Procedimento ordinario ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013.
Richiesta AUA per l'attività "Monti Mario Srl" sita in via dell'Idraulico n. 11 - Rif. procedimento AUA
PG 453778/2019.

Parere in merito alla componente acustica.

In merito all'istanza di AUA in oggetto, con PG 499391/2019 è stato formulato parere sospensivo, con richiesta di integrazioni.

Nello specifico, in ragione delle modifiche alle lavorazioni e delle opere di ristrutturazione degli ambienti di lavoro si richiedeva di allegare la Doima che dimostrasse il rispetto dei limiti normativi dell'attività nella configurazione di progetto.

In base a quanto dichiarato nella Doima presentata, le valutazioni sono state condotte considerando l'impatto indotto dagli impianti di cui è previsto il trasferimento nel cortile all'interno di una cabina box (per la quale è stato considerato un abbattimento di 20 dBA rispetto ai valori misurati a 5 m dalle macchine), sommato al rumore dell'attività esistente (dedotto da una misura condotta al confine).

Tenendo conto di quanto sopra, viene valutato il rispetto sia dei limiti assoluti, sia di quelli differenziali.



Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e
Ambiente

Settore Ambiente e Verde
Direzione

Preso atto delle informazioni fornite dal tecnico competente in materia, con cui viene evidenziato il rispetto dei limiti in corrispondenza del confine dell'attività, relativamente alla componente acustica nulla osta al rilascio dell'AUA, fermo restando il rispetto di quanto sotto riportato.

1. Entro 2 mesi dal rilascio dell'AUA, e comunque dopo la conclusione dei lavori e con attività a regime, dovrà essere eseguito un collaudo acustico dell'attività, finalizzato a confermare l'efficacia della cabina box prevista nel cortile esterno ed il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione sonora. Quest'ultima verifica dovrà essere condotta considerando il rumore complessivamente indotto dall'attività nelle condizioni di massimo disturbo, ossia in occasione del minimo livello di rumore residuo (inteso come rumore in assenza dell'attività). Il collaudo acustico dovrà essere corredato delle informazioni richieste da normativa (documentazione fotografica delle postazioni di rilievo, time history delle misure, ecc.).

Cordiali saluti,

Il Direttore del Settore Ambiente e Verde

Dott. Roberto Diolaiti

(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice di Amministrazione Digitale)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.